

dossier

XIX Legislatura

Luglio 2026

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

Atto del Governo n. 422



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 395



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 505

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4.....	- 4 -
DISPOSIZIONI ARMONIZZATE IN MATERIA DI SERVIZI DI SICUREZZA GESTITI	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	422
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti
Riferimento normativo:	articoli 1 e 16 della legge 17 marzo 2026, n. 36
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di legislativo in esame reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 36 del 2026, recante deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2025).

L'articolo 16 della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025) delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, modificativo del regolamento (UE) 2019/881, in materia di servizi di sicurezza gestiti, e per coordinare le discipline di settore vigenti con il relativo quadro normativo europeo (comma 1). Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti specifici principi e criteri direttivi: apportare alla normativa vigente¹ le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei summenzionati regolamenti e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti [comma 2, lettera a)]; apportare al decreto-legge n. 82 del 2021 le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega delle strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, quali organismi² di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva

¹ Si tratta, in particolare, della normativa di cui al decreto legislativo n. 123 del 2022, che ha dettato le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cybersicurezza") del regolamento (UE) 2019/881 - ora novellato dal regolamento (UE) 2025/37 - relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

² Di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del decreto-legge n. 82 del 2021.

competenza, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 [comma 2, lettera b)]. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti che ne derivano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il provvedimento – composto di 4 articoli – è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4

Disposizioni armonizzate in materia di servizi di sicurezza gestiti

Le norme sono finalizzate a consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni regolamento (UE) 2025/37, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.

Ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (UE) 2019/881, un servizio di sicurezza gestito consiste nello svolgimento in favore di un terzo di attività, o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di *cybersicurezza*, quali, ad esempio, servizi di gestione degli incidenti, *test* di penetrazione, *audit* di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all'assistenza tecnica.

In particolare, le norme, modificando e integrando specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 123 del 2022, che a sua volta ha adeguato la normativa nazionale alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881:

- novellano in più punti l'articolo 3, comma 1, aggiornando il quadro delle definizioni rilevanti in materia, lasciando, altresì, inalterata quella vigente di servizio di sicurezza gestito [articolo 1, comma 1, lettera a)];
- intervengono sull'articolo 5, con riferimento alla disciplina delle attività di vigilanza del mercato svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che, in base alla disciplina vigente, qualora essa accerti l'emissione di certificati non conformi li sottopone a revoca, a condizione che la non conformità venga accertata oltre che con riguardo ad un prodotto, servizio o processo TIC (tecnologia dell'informazione e della comunicazione), come previsto nell'assetto vigente, anche con riferimento ad un servizio di sicurezza gestito che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio [articolo, comma 1, lettera b)];
- novellano il comma 1 dell'articolo 6, che, nel testo vigente, definisce le modalità per l'emissione da parte dell'ACN, tramite l'organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI), dei certificati di cybersicurezza per il livello di affidabilità

elevato, estendendo tale possibilità di certificazione anche con riguardo al livello sostanziale e base [articolo 1, comma 1, lettera c)];

L'OCSI è stato istituito con DPCM del 30 ottobre 2003 ed opera presso l'ACN, in seguito al trasferimento alla stessa Agenzia di competenze in materia di certificazione della cybersicurezza già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, disposto dall'articolo 7, lettera e), del decreto-legge n. 82 del 2021.

- intervengono sul comma 3 dell'articolo 9, prevedendo la possibilità per l'ACN di introdurre dei sistemi di certificazione nazionali della cybersicurezza non solo per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC (come previsto attualmente dalla citata disposizione), ma anche per i sistemi di sicurezza gestiti [articolo 1, comma 1, lettera e)];
- novellano in più punti l'articolo 10 che, nell'assetto vigente, definisce il quadro sanzionatorio relativo al mancato rispetto degli obblighi del quadro europeo di certificazione della cybersicurezza in materia di settori TIC da parte degli operatori, estendendolo anche al settore dei servizi di sicurezza gestiti [articolo 1, comma 1, lettera f)];
- intervengono sui commi 1 e 3 dell'articolo 13 che definiscono, nell'assetto vigente, la destinazione dei proventi derivanti, rispettivamente, dalle tariffe relative alle attività di vigilanza, certificazione, autorizzazione ed abilitazione svolte da ACN e degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 123 del 2022. La disciplina vigente, che prevede che tali proventi siano versati su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per incrementare la dotazione degli appositi capitoli di ACN, viene modificata prevedendo che tali proventi confluiscono, invece, nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, destinato a finanziare l'organizzazione e il funzionamento di ACN e introducendo come ulteriore destinazione degli introiti derivanti dalle citate sanzioni pecuniarie le attività di ricerca e formazione concernenti la certificazione della cybersicurezza dei servizi di sicurezza gestiti [articolo 1, comma 1, lettera g)].

Vengono, inoltre, apportate modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD), in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma elettronica qualificata, sopprimendo le prescrizioni che statuiscono che i dispositivi sicuri di firma debbano essere dotati di certificazione di sicurezza definita ai sensi di uno schema nazionale, rinviando, a tal fine, all'applicazione dello schema europeo di certificazione individuato dall'articolo 30 del

regolamento europeo n. 910/2014 (cosiddetto regolamento eIDAS- *Electronic IDentification, Authentication and trust Services*) [articolo 2].

Viene, quindi, novellata la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge n. 82 del 2021, che disciplina le funzioni dell'ACN. In particolare, viene sostituita con un nuovo testo la prescrizione di cui al numero 1) della suddetta lettera *e*) che, nel testo vigente, prevede che ACN, quale autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, accredita³ le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza. Il nuovo testo prevede, invece, che ACN, sempre quale autorità nazionale di certificazione, autorizzi⁴ le medesime summenzionate strutture specializzate ministeriali, quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi europei di certificazione della cybersicurezza che stabiliscono requisiti specifici o supplementari⁵ (articolo 3).

Infine, viene prescritto che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme, precisando, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), numero 1), che la modifica dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 2022 è volta ad individuare in modo più puntuale la posta contabile (ci si riferisce al capitolo di spesa di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 82 del 2021) destinataria dei proventi derivanti dalle attività di vigilanza, di certificazione, di autorizzazione e di abilitazione svolte dall'Agenzia, a seguito dell'esperimento della prevista procedura di riassegnazione. Infatti, il decreto-legge istitutivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale prevede, all'articolo 18, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito capitolo per la costituzione e l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti alla citata Agenzia. Si evidenzia che la modifica in parola uniforma la previsione alle disposizioni, che ugualmente autorizzano la riassegnazione di entrate al bilancio dell'Agenzia, quali l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 82 del 2021 e l'articolo 38 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138.

Inoltre, la disciplina di cui al numero 2), con le medesime finalità appena illustrate per la riformulazione di cui al numero 1), modifica il comma 3 del richiamato articolo 13 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, introducendo, come ulteriore destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo,

³ Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881.

⁴ Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/881.

⁵ A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento n. 881 del 2019.

anche le attività di ricerca e formazione concernenti la certificazione della cybersicurezza dei già trattati servizi di sicurezza gestiti.

In merito all'articolo 2 è, altresì, evidenziato che si prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014 (cosiddetto "eIDAS") sia accertata, a livello nazionale, sulla base dello schema europeo di certificazione della cybersicurezza. La disposizione, in particolare, sopprime il riferimento allo schema nazionale di certificazione all'articolo 35, commi 4 e 5, del Codice dell'amministrazione digitale, posta la sua perdita di efficacia, a decorrere dal 27 febbraio 2026, dovuta all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482. Il menzionato regolamento, definendo il primo schema europeo di certificazione della cybersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC basato sui criteri comuni, prevede, all'articolo 49, che tutti i sistemi nazionali di certificazione della cybersicurezza e le procedure correlate per i prodotti e i processi TIC contemplati dal predetto schema europeo di certificazione cessino di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482, ai sensi dell'articolo 50, è entrato in vigore il 27 febbraio 2025).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dello schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione delle delega legislativa di cui all'articolo 16 della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025), sono finalizzate all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, che modifica il regolamento (UE) 2019/881, in materia di servizi di sicurezza gestiti, ossia attività, o assistenza per attività, svolte in favore di terzi, legate alla gestione dei rischi in materia di cybersicurezza. Il provvedimento, corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 4), in particolare, modificando e integrando specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 123 del 2022 – che a sua volta ha adeguato la normativa nazionale alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 –, estende ai servizi di sicurezza gestiti il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ivi previsto con riferimento a beni, servizi o processi TIC (tecnologia dell'informazione e della comunicazione). Si interviene inoltre sulla destinazione dei proventi derivanti, rispettivamente, dalle tariffe relative alle attività di vigilanza, certificazione, autorizzazione ed abilitazione svolte dall'ACN e degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 123 del 2022, prevedendo

che tali proventi confluiscono nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 82 del 2021, destinato a finanziare l'organizzazione e il funzionamento dell'ACN, e introducendo come ulteriore destinazione degli introiti derivanti dalle citate sanzioni pecuniarie, le attività di ricerca e formazione concernenti la certificazione della cybersicurezza dei servizi di sicurezza gestiti (articolo 1).

Vengono, inoltre, apportate modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale⁶, in relazione ai dispositivi sicuri e alle procedure per la generazione della firma elettronica qualificata, aggiornando i rinvii normativi ivi previsti alle prescrizioni europee vigenti in materia, nello specifico all'articolo 30 del regolamento eIDAS (*Electronic IDentification, Authentication and trust Services*) [articolo 2].

Viene, quindi, novellata la disciplina di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge n. 82 del 2021, relativa alle procedure di certificazione negli specifici settori della difesa e della sicurezza interna, prevedendo che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) autorizzi le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi europei di certificazione della cybersicurezza che stabiliscono requisiti specifici o supplementari⁷, laddove, nell'assetto vigente, l'ACN è chiamata ad accreditare le strutture specializzate dei predetti Ministeri quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza (articolo 3).

La relazione tecnica, con riguardo alla destinazione dei proventi derivanti dalle tariffe relative alle attività di vigilanza, certificazione, autorizzazione ed abilitazione svolte dall'ACN e degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, evidenzia che la disciplina prevista è volta ad individuare in modo più puntuale la posta contabile interessata dall'esperimento della prevista procedura di riassegnazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il contenuto ordinamentale e procedurale delle disposizioni di cui trattasi.

⁶ Di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 881 del 2019.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.